

Protocollo n.406/U-FP 2012

Roma, 18 giugno 2012

Al Direttore Centrale del Personale dell'Agenzia delle Entrate
Dott. G. Pastorello

e p.c. Al Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia delle Entrate

OGGETTO: art. 42 bis del D.lgs.151 /2001

In materia di tutela a sostegno della maternità e paternità, l'art. 42 bis del D. Lgs. n.151 del 26 marzo 2001, così come inserito dal comma 105 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l'istituto della famiglia e nel pieno rispetto del dettato costituzionale (art.31), prevede "il riavvicinamento familiare" e cioè "l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa" in presenza di figli minori di tre anni.

Con grande disappunto si evidenzia che la predetta normativa non trova presso codesta Amministrazione la giusta attenzione e soprattutto applicazione, un vulnus che sta determinando un significativo disagio alle lavoratrici ed ai lavoratori e alla loro funzione genitoriale.

Risulta, infatti, che le istanze di mobilità avanzate dal personale dipendente ai sensi dell'art.42 bis del D. Lgs. 151/2001, vengono da parte di diverse Direzioni Regionali puntualmente respinte con motivazioni, a nostro parere, insufficienti ed in espresso contrasto con la ratio della richiamata normativa in tema di tutela genitoriale dei lavoratori: esigenze di servizio quali il mancato raggiungimento degli obiettivi per carenza di personale.

Si citano, a sostegno, due sentenze del TAR del Friuli Venezia Giulia (sentenza 706/2004 e 240/2005) nelle quali il giudice amministrativo, facendo riferimento all'art.31 della costituzione ha evidenziato come "...l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda del richiedente, deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda del richiedente porterebbe all'ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita".

Contrariamente, infatti, l'istituto de quo finirebbe per avere una valenza residuale con conseguente applicazione solo in qualche raro caso. Tale limitazione si appalesa in aperto contrasto non solo con la ratio della norma stessa, ma anche con quanto previsto dall'art. 31 della Costituzione laddove, riguardo alla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù, recita testualmente: "... favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Sconosciuto è poi il motivo per cui, contemporaneamente al diniego di tali distacchi, ne vengano concessi altri dalle stesse Direzioni Regionali, senza alcuna motivazione di rilievo se non l'accoglimento della domanda del soggetto richiedente, proveniente anch'esso dalle strutture che risultavano carenti nei casi sopra citati.

Si segnalano infine, ma non ultimi in ordine di considerazione, i casi in cui la revoca del distacco ai sensi dell'art 42 bis D. Lgs. 151/2001 prima del termine previsto per la durata dell'agevolazione (tre anni), comporti di fatto anche la decadenza dalla posizione organizzativa attribuita mediante regolare interpello ex art. 18 CCNI Agenzia Entrate, senza che ne ricorrano i presupposti previsti dal successivo art 19.

La FpCgil chiede pertanto un intervento urgente finalizzato alla corretta applicazione della norma in esame, al fine di evitare dispendiosi quanto superflui ricorsi da parte dei lavoratori che si vedono negare il diritto costituzionalmente sancito, quale quello di agevolare la famiglia nel periodo più delicato della vita dei figli.

Il coordinatore nazionale Agenzie Fiscali FP CGIL
Luciano Boldorini